



LINEE GUIDA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

(approvate dal Consiglio di Dipartimento il 26.3.2020)

Introduzione

1. Il presente documento fissa i criteri generali, i limiti quantitativi e le modalità di riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (d'ora in poi CFU) ad uso della Commissione per il riconoscimento dei CFU (d'ora in poi la Commissione) preposta e nominata dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (d'ora in poi il Dipartimento).
2. La Commissione, formata da personale docente e amministrativo, è nominata dal Consiglio di Dipartimento.
3. Le decisioni della Commissione sono immediatamente esecutive.

Alla Commissione compete il riconoscimento dei CFU conseguiti:

- in carriere universitarie pregresse in Italia e all'estero;
- in percorsi formativi di integrazione ai corsi di studio;
- in attività formative post lauream progettate e realizzate dall'Ateneo;
- in attività formative post lauream di altre Università;
- in percorsi linguistici, informatici e professionali certificati, e tutto ciò che la Commissione riterrà valutabile.

Per offrire un servizio migliore ed efficace agli studenti, l'Ateneo non fissa scadenze per la presentazione delle domande.

Per decisione dell'Ateneo il riconoscimento dei CFU è gratuito.

1. Procedura per il riconoscimento dei CFU

1. Lo studente inoltra la domanda alla Segreteria del Dipartimento utilizzando la piattaforma dedicata presente nel sito d'Ateneo (<https://www.unistrapg.it/node/6079>).

a. Domanda

Le domande devono essere debitamente firmate e conformi a quanto specificato nelle presenti linee guida. Qualora le domande risultassero sprovviste della firma del richiedente, o difformi dalla documentazione richiesta - anche solo parzialmente -, non saranno prese in considerazione.



Università per Stranieri di Perugia

b. Documentazione

La documentazione da allegare alla domanda è costituita dall'autocertificazione degli esami sostenuti comprensiva di voto, CFU e con l'indicazione del Settore Scientifico Disciplinare (d'ora in poi SSD).

In mancanza di tali dati è necessario allegare i programmi degli esami sostenuti e il numero delle ore di lezione previste.

Per i titoli conseguiti all'estero, è indispensabile corredare la domanda delle certificazioni e delle attestazioni rilasciate, tradotte in lingua italiana. La Commissione può accettare documentazione in lingua inglese (cfr. punto 3.).

2. La Segreteria del Dipartimento trasmette alla Commissione le richieste pervenute dopo averne verificato la correttezza formale.

La Commissione valuta le richieste e redige il verbale, che riporta gli esami o le attività formative riconosciute, il numero di crediti convalidati, e il voto o giudizio.

3. La Segreteria dei Corsi di Laurea riceve il verbale per mezzo della piattaforma, inviato per posta elettronica, e registra i CFU riconosciuti nella carriera dello studente.

Contestualmente lo studente riceve comunicazione scritta dell'esito della valutazione per posta elettronica.

La Segreteria registra i CFU riconosciuti solo in caso di convalide piene. Le convalide parziali potranno essere registrate solo ad integrazione avvenuta e successivamente alla consegna, da parte del docente interessato, del documento con l'avvenuta integrazione.

2. Criteri per il riconoscimento

Il riconoscimento delle attività formative svolte avviene su base individuale, secondo quanto stabilito dai DM 509/99, 270/2004 e dal Regolamento didattico di Ateneo, in virtù dei seguenti elementi valutativi:

- a. Identità o affinità del SSD tra l'esame da convalidare e quello da riconoscere;
- b. Congruità dei contenuti dell'esame rispetto agli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento di cui si richiede la convalida.
Tuttavia, nel caso in cui il SSD non sia conosciuto o non sia corrispondente a quello per cui si richiede la convalida, lo studente può presentare il programma svolto affinché l'esame sostenuto possa essere comunque valutato;
- c. Equiparazione degli esami semestrali e annuali ad esami riconosciuti rispettivamente di 6 e 12 CFU, secondo l'ordinamento precedente al DM 509/1999;
- d. Non si riconoscono i CFU dell'esame di laurea;



- e. Nei casi in cui la quantità di CFU acquisiti per un insegnamento oggetto di richiesta di convalida sia inferiore di una unità rispetto al numero di CFU previsto per il corrispondente esame da convalidare, si potrà procedere a convalida piena, previa valutazione dell'impegno orario previsto per i due esami;
- f. Nei casi in cui la valutazione rilevi una congruenza parziale e i SSD siano affini, la Commissione stabilisce il riconoscimento di una frazione del totale dei CFU previsti. Per colmare i CFU rimanenti, lo studente dovrà rivolgersi al docente titolare dell'insegnamento per il quale si richiede la convalida. Quindi, il docente indica le modalità di recupero dei CFU mancanti tenendo conto dei CFU riconosciuti.

La Commissione si riserva, comunque, di valutare e riconoscere CFU conseguiti in base al percorso del richiedente.

3. Riconoscimento degli esami e delle attività formative svolte all'estero

Le Università possono riconoscere periodi di studio svolti all'estero e titoli di studio stranieri (Legge 11 luglio 2002, n.148 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997).

In caso di richiesta di riconoscimento dei CFU da titolo di studio straniero la Commissione considera:

- la traduzione legalizzata in lingua italiana del titolo di studio (cfr. 1.1.b.; 4.1.2)
- il certificato di supplemento al Diploma (Diploma Supplement) di cui all'Art. 11, n. 8 dei DM 509/1999- 270/2004
- la dichiarazione di valore rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche competenti.

Nel caso di esami e attività formative svolte all'interno dei progetti di interscambio e mobilità studentesca (Erasmus o extra-Erasmus), il Delegato Rettorale alla Mobilità Internazionale, con il supporto del Servizio Erasmus e Relazioni Internazionali, riconosce gli esami, le attività formative e i relativi CFU.

4. Riconoscimento delle certificazioni e degli attestati professionali

Le conoscenze e le abilità certificate sono acquisite con il superamento di un esame di profitto, attestate da una certificazione rilasciata da un ente terzo e riconosciuta a livello nazionale o internazionale.

Le conoscenze e le abilità certificate si distinguono in:

4.1 Certificazioni linguistiche



Università
per Stranieri
di Perugia

Le certificazioni linguistiche riconosciute devono essere coerenti con il piano di studio del Corso di Studio (d'ora in poi CdS).

4.1.2 Abilità linguistiche

Agli studenti con titolo di studio di scuola secondaria superiore o di laurea conseguito all'estero, tradotto in italiano e legalizzato, sarà riconosciuto l'accREDITAMENTO delle abilità linguistiche presenti nei CdS di laurea triennale e magistrale.

La Commissione si riserva di valutare altre attestazioni presenti nella documentazione.

4.2 Certificazioni informatiche

Le certificazioni informatiche riconosciute devono essere coerenti con il piano di studio del CdS e attestare il livello di conoscenza secondo standard nazionali o internazionali.

4.3 Attestati professionali

Sono le esperienze e le attività professionali maturate in attività lavorative e professionali attestate. L'Ateneo può riconoscere 12 CFU massimi.

L'Università per Stranieri di Perugia ha sottoscritto Convenzioni con alcuni Enti per il conseguimento di titoli accademici. Una apposita Commissione è preposta al riconoscimento di CFU maturati in questo ambito.

5. Anno di ammissione

Il numero di CFU riconosciuti determina l'anno di ammissione al CdS.

Laurea triennale:

- da 30 CFU riconosciuti, lo studente è iscritto al secondo anno;
- da 90 CFU riconosciuti, lo studente è iscritto al terzo anno

La Commissione riconosce fino a un massimo di **120** CFU

Laurea magistrale:

- da 40 CFU lo studente è iscritto al secondo anno.

La Commissione riconosce fino a un massimo di **70** CFU.



Università
per Stranieri
di Perugia

Gli esami riconosciuti parzialmente concorrono a determinare l'anno di ammissione.

Nel caso di immatricolazione o passaggio interno a un corso di nuova attivazione con riconoscimento superiore a 30 CFU (laurea triennale) e a 40 CFU (laurea magistrale), l'anno di ammissione sarà comunque il primo.

Per i corsi di laurea triennale e per i corsi di laurea magistrale la Commissione non riconosce i CFU relativi agli insegnamenti dei SSD di base e caratterizzanti del CdS.

6. Riconoscimento del master

La Commissione riconosce fino ad un massimo di **40** CFU.

Per i master di I e II livello svolti all'Università per Stranieri di Perugia il riconoscimento del percorso di master, per i corsi di laurea e laurea magistrale affini, avviene automaticamente, con iscrizione diretta al secondo anno di CdS, in quanto progettati integralmente come parte dei corsi di laurea.

7. Mancato riconoscimento

Non sono riconosciuti i CFU relativi a:

- a. esami sostenuti nell'ambito di un Corso di Laurea triennale per i quali si richieda la convalida su insegnamenti di un corso di laurea magistrale;
- b. attività già considerate preventivamente nell'ambito di appositi accordi o convenzioni stipulate dall'Ateneo con altri Enti per la concessione di abbreviazioni di corso;
- c. attestati conseguiti e esami superati presso Istituti scolastici secondari;
- d. titoli e attività formative già conseguiti, non coerenti con il progetto formativo e le finalità del CdS di iscrizione dello studente;
- e. richieste incomplete, formalmente non corrette, sprovviste di firma, non presentate secondo criteri fissati dal presente documento o presentate da studenti non in regola con l'iscrizione al CdS. (cfr. 1.1.a)

8. Valutazione

1. La Commissione attribuisce la valutazione agli esami e alle attività formative riconosciute secondo i seguenti criteri:



- a. all'esame convalidato è attribuito lo stesso voto dell'esame da riconoscere. Se l'esame sostenuto è stato valutato con un sistema di voto diverso da quello in trentesimi, la Commissione procede ad una conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
 - b. se l'insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di più esami, il voto assegnato è dato dalla media dei voti degli esami sostenuti;
 - c. nel caso di convalide parziali, il voto è assegnato dal docente titolare dell'insegnamento a cui lo studente deve rivolgersi per il conseguimento dei CFU rimanenti. Il voto assegnato è dato dalla media dei due voti;
 - d. gli esami appartenenti ad un corso di studio concluso sono riconosciuti come esoneri, quindi senza voto, poiché hanno già concorso a determinare il voto finale di laurea nella precedente carriera. Gli esoneri, quindi, non concorrono al calcolo della media ponderata del voto di laurea.
- 1.1 Per l'attribuzione dei voti in trentesimi di esami sostenuti presso le Università straniere, la Commissione si atterrà:
- a. alla documentazione presentata dallo studente e rilasciata dall'Università straniera, tradotta e legalizzata;
 - b. alla documentazione rilasciata dalle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero (p.e., Dichiarazioni di valore, Traduzioni legalizzate, ecc.; cfr. 3.);
 - c. alle scale di conversione adottate dall'Ateneo;
 - d. alle tabelle di conversione European Credit Transfer System (ECTS) o altro, fornite dalle Università straniere. Nel caso in cui l'Università straniera non fornisca la tabella di conversione, il voto italiano in trentesimi è dato dalla conversione proporzionale approssimando all'intero più vicino;
 - e. alle tabelle di conversione pubblicate da centri specializzati quali, per esempio, quelle del Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche (CIMEA) e affini.

Gli esami riconosciuti con voto, ad esclusione degli esami soprannumerari, concorrono a determinare la media ponderata finale.



9. Carriere universitarie non concluse per ritiro o decadenza

La Commissione riconosce esami svolti in carriere universitarie non concluse per ritiro o decadenza.

Sono attribuiti 6 CFU a esami di durata semestrale, e 12 CFU a esami di durata annuale in percorsi universitari pregressi con l'ordinamento ante D.M. 509/1999 (cfr. 2.c.).

10. Riconoscimento delle attività formative d'Ateneo

L'Ateneo offre e riconosce CFU relativi a:

- Master di I e di II livello
- Corsi singoli e di Formazione Iniziale e Tirocinio (d'ora in poi FIT)
- Corsi di Alta Formazione e Speciali
- Corsi di Lingua Italiana (livelli C1 e C2).

L'Ateneo dal 2013, per il tramite del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche (d'ora in poi CVCL), è uno dei quattro Enti Certificatori per la lingua italiana ufficialmente riconosciuti in questo ruolo dal Ministero per gli Affari Esteri (MAE).

L'offerta del CVCL si completa con la certificazione glottodidattica (Certificato in Didattica dell'Italiano come Lingua Straniera, DILS-PG), che attesta la formazione dell'insegnante certificandone la competenza didattico-pedagogica.

Le certificazioni permettono il riconoscimento di CFU.

11. Varie ed eventuali

Fatte salve le valutazioni pregresse già definite, alla Commissione è data facoltà di decidere in casi particolari.

Il presente documento potrà essere soggetto a cambiamenti, anche in itinere, per modifiche della normativa vigente o per deliberazioni degli organi universitari.